

Comune di Apiro

Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 40 DEL 09-09-14

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE I.M.U. -
REGOLAMENTO - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre,
alle ore 19:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

SCUPPA UBALDO	P	IEGIANI ALESSANDRO	P
LUCHETTI RICCARDO	P	SPARAPANI NADIA	P
PIERSANTI PACIFICO	P	BEVILACQUA ALBERTO	P
BIAGINI CESARE	P	NOVELLI SETTIMIO	P
BONCI CADIO	P	PIERSIGILLI GIOVANNI	P
VESCOVI ROSSANO	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[0] Presenti n.[11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BOLLI STEFANIA

Assume la presidenza il Sig. PIERSANTI PACIFICO
PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

BIAGINI CESARE
IEGIANI ALESSANDRO
NOVELLI SETTIMIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall'anno 2012;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il D. Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i l'aliquota di base dell'imposta

municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

Con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

PRESO ATTO che la legge n.124 del 28 ottobre 2013, di conversione del D.L. n.102/2013, ha aggiunto l'art.2/bis che al comma 1[^] prevede: *“Limitatamente alla 2^a rata i Comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini della applicazione della imposta IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (...) ciascun comune definisce i criteri e le modalità per la applicazione della agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”* ;

PRESO ATTO che la legge n.124 del 28 ottobre 2013, di conversione del D.L. n.102/2013, ha aggiunto l'art.2/bis che al comma 2[^] prevede: *“Al fine di assicurare ai comuni (...) il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'IMU derivante dalla applicazione del comma 1, è attribuito ai Comuni medesimi un contributo”*;

PRESO ATTO quindi che con propria deliberazione n. 30 in data 13.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata data applicazione alla sopra citata norma e quindi modificato il vigente regolamento comunale in materia di IMU come appresso riportato:

- **AGGIUNTA: articolo 1/BIS- AGEVOLAZIONI**
 - “ Ai fini della applicazione della aliquota e relative detrazioni, in materia di IMU, sono equiparate ad ABITAZIONE PRINCIPALE, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, la agevolazione di cui sopra può essere applicata ad **una sola unità immobiliare**”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale unica “TUC” dal 1[^] gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

PRESO ATTO che l'articolo 1- comma 640- della citata legge n.147/2013, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal successivo comma 677; ossia il Comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

PRESO ATTO, altresì, che l' articolo 1 del D.L. n.16/2014, convertito in legge n.68/2014, permette di maggiorare, per il solo anno 2014, l'aliquota TASI dello 0,8 per mille, a condizione

che le maggiori risorse siano destinate al finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per le abitazioni principali e per gli immobili ad esse equiparate;

VISTO l'art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il quale modificando l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU;

PRESO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di esercizio per l'esercizio finanziario 2014 è slittato notevolmente, con evidente ritardo rispetto al termine ordinario del 31 dicembre, così come da ultimo disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, alla data del 30 settembre 2014;

VALUTATE le esigenze di bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e rilevata la necessità di confermare le aliquote IMU stabilite per l'anno 2013;

RITENUTO, altresì, di confermare, per l'anno 2014, quale detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, iscritte in catasto nelle categorie A/1- A/8 e A/9, gli importi previsti dall'art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visto il parere del Revisore dei Conti in data 8/09/2014;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, commi 1[^] e 147/bis, comma 1[^], del D.lgs n.267/2000 è stato espresso il parere di **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, commi 1[^] e 147/bis, comma 1[^], del D.lgs n.267/2000, è stato espresso il parere di **REGOLARITA' CONTABILE** con la attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4[^], D.lgs n.267/2000);

Con la seguente votazione, resa in modo palese per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 11; astenuti n. 3 (Bevilacqua Alberto, Novelli Settimio, Piersigilli Giovanni), votanti n. 8; voti favorevoli n. 8;

DELIBERA

1. Di determinare le aliquote e detrazioni ai fini IMU, per l' anno 2014, come appresso riportato, nell'allegato Regolamento- ALLEGATO A) :

2. Di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all'imposta municipale propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante trasmissione telematica sul portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto per la approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano: consiglieri presenti n. 11; astenuti n. 3 (Bevilacqua Alberto, Novelli Settimio, Piersigilli Giovanni); votanti n 8; voti favorevoli n. 8, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^o c. del D. Leg.vo 267/2000;

Smp/

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2014, DELLE ALIQUOTE, E DELLA DETRAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. (adottato con atto consiliare n..... del

INDICE:

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazione**
- **art.3 entrata in vigore**

ART.1- ALIQUOTE

Per l'anno 2014, sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art.13- comma 12/bis del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e successive modificazioni, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U):

- **aliquota dello 0,5 per cento**- relativamente alle unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9;

- **aliquota (ordinaria) dell' 0,96 per cento = aliquota base + 0,2 punti percentuali** - relativamente alle aree fabbricabili e a tutti gli altri immobili- Qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa- l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 del D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenerne inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

- **aliquota (ordinaria) dell' 0,96 per cento = aliquota base + 0,2 punti percentuali** - relativamente agli immobili, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, per la parte eccedente la rendita catastale di € 500,00; Tale aliquota, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, può essere applicata ad **una sola unità immobiliare**".

ART.2 DETRAZIONE

In base all'art.13- comma 10- del D.L. 201/2011 e s.m.i, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13- comma 2- del D.L. n.201/2011 e s.m.i) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche:

- a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la abitazione stessa non risulti locata;
- b) alle unità immobiliari di cui all'art.8- comma 4- del D.lg 504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari.

ART. 3 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1^ gennaio 2014.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIERSANTI PACIFICO

IL SEGRETARIO
BOLLI STEFANIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.570/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-09-14.

Li, 10-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] per decorrenza del termine di cui all' art. 134, comma 3, del D.L.vo 18-08-2000, n. 267.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA